

CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
PRESSO LA FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI – ONLUS
BEDIZZOLE

TRA

La **FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI - ONLUS** con sede in Bedizzole (BS), Via Sonvigo n. 22, P.I. 00804850980 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. Guerrini Gianbattista;

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Codice fiscale _____ Tessera Sanitaria n. _____

Ospite del CDI

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____ Codice fiscale
_____ tel _____ e-mail _____

In qualità **referente** per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'Ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario nell'eventuale impossibilità di fornirle direttamente all'Ospite stesso (**di seguito per brevità denominato Obbligato**)

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____ Codice fiscale
_____ tel _____ e-mail _____

Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura (**di seguito per brevità denominato Obbligato**)

E

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____ Codice fiscale
_____ tel _____ e-mail _____ **Fideiussore Obbligato** in solido
con questa scrittura (**di seguito per brevità denominato Obbligato**)

Oppure

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____ Codice fiscale
_____ tel _____ e-mail _____ in qualità di **Amministratore di
Sostegno/Tutore** (si allega copia del Decreto di nomina)

PREMESSO:

che la **FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI - ONLUS** è autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia alla gestione di N.20 POSTI accreditati per accoglienza di ospiti presso il Centro Diurno Integrato;

che il C.D.I. accoglie persone anziane con compromissione dell'autosufficienza secondo quanto stabilito dalla specifica normativa alla quale interamente si rimanda (DGR 22.03.2002 n. 7/8494), d'ambo i sessi, purché non affette da malattie infettive e contagiose o da disturbi mentali incompatibili con la vita comunitaria;

che l'ammissione avviene previo parere positivo del Responsabile Sanitario in base alle condizioni psicofisiche e sociali del ricoverando e, per quanto di sua spettanza, del Presidente dell'Ente Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani – Onlus;

per i residenti nel Comune di Bedizzole l'accettazione della domanda è subordinata ad una valutazione multidimensionale effettuata congiuntamente dal **Responsabile Sanitario** della Fondazione e dai Servizi Sociali territoriali;

che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria di volta in volta in vigore;

che l'ingresso dell'Ospite nel C.D.I. di norma è programmato nella fascia oraria 8,30/11,00;

che all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente comunicati con il richiedente, debbono essere già consegnati i seguenti documenti:

- codice fiscale- tessera sanitaria
- documento d'identità in corso di validità
- tessera esenzione ticket
- certificato di residenza e stato famiglia
- eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere in possesso, nonché la documentazione sanitaria
- copia verbale d'invalidità

che all'atto dell'accoglimento per ogni Ospite viene istituito un fascicolo sociosanitario contenente le notizie necessarie per la procedura di permanenza in comunità e sul quale verranno trascritti gli accadimenti quotidiani relativamente lo stato di salute dell'Ospite nonché il piano assistenziale individuale (P.A.I.) che verrà comunicato e condiviso con l'Ospite o con il suo referente individuato dal presente contratto;

che l'Ente è in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per coprire eventuali danni cagionati all'ospite, anche per danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o

imputabile a negligenza, imprudenza e imperizia. Le polizze stipulate non prevedono franchigie opponibili a terzi danneggiati;

che l'Ente eroga i servizi sociosanitari assistenziali in ottemperanza della normativa regionale vigente garantendo la presenza delle figure professionali assistenziali, educative, sanitarie e riabilitative nelle modalità richieste;

che l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 PRESTAZIONI A CARICO DELLA FONDAZIONE

Il trattamento dell'Ospite presso questa Fondazione comprende tutti i servizi e le prestazioni sociosanitarie a favore dell'Ospite come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in ordine alle strutture semi residenziali per anziani e dalla Carta dei Servizi del C.D.I. che si allega.

In particolare, il Centro diurno Integrato fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e specialistica;
- b) assistenza infermieristica diurna;
- c) assistenza alla persona diurna con personale sociosanitario qualificato (OSS/ASA);
- d) somministrazione di farmaci;
- e) prestazioni fisioterapiche;
- f) percorso educativo e di animazione, con momenti ludici e socializzanti;
- g) fornitura, ove richiesto, del pasto principale, della colazione e della merenda, con eventuale dieta personalizzata secondo prescrizione medica;
- h) prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero;
- i) pulizia della persona, in caso di necessità, ed in genere tutte le normali esigenze dell'ospite.
- n) favorire e promuovere i rapporti sociali in particolare con i familiari.

Sono esclusi i seguenti interventi:

- onorari e compensi per prestazioni richieste dall'utente o dai suoi familiari (visite specialistiche, visite mediche e infermieristiche effettuate da professionisti non convenzionati) non fornite e non prescritte direttamente dalla Fondazione. Anche il trasporto per tali interventi è a carico dell'utente;

- ogni altra prestazione non prevista espressamente dalla documentazione allegata.

Si specifica che la Fondazione non fornisce servizio di trasporto dell'Ospite da e verso il domicilio: ne consegue che rimane in capo a colui che effettua il trasporto (parente, volontario, servizi sociali del Comune di residenza dell'ospite) ogni tipo di responsabilità; l'Ente Gestore, in caso di utilizzo di personale volontario nel trasporto ospiti, garantisce che il servizio assicuri il rispetto di un comportamento conforme alle norme di diligenza, anche assicurando le necessarie funzioni di sorveglianza delle persone trasportate.

In casi eccezionali la Direzione custodisce piccole somme di denaro/oggetti personali appartenenti agli Ospiti. La Direzione declina ogni responsabilità circa la sparizione di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi che si dovesse verificare all'interno della struttura assistenziale.

ART. 3 OBBLIGHI PER L'OSPITE E GARANTI

Sottoscrivendo il presente contratto l'Obbligato si impegna in solido con l'Ospite alla corresponsione della retta, come fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. Codice civile, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Egli assume in particolare l'onere del pagamento della retta, il rispetto dei contenuti delineati nel contratto d'ingresso e nella Carta dei Servizi.

ART. 4 DATI

L'Obbligato è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari) in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli obbligati le spese e gli eventuali danni.

L'obbligato sarà interpellato dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegna a provvedere al trasferimento dell'Ospite che, per qualsiasi motivo, non possa o non voglia più restare presso questa Fondazione.

ART. 5 PRESTAZIONI A CARICO DELL'OSPITE

La retta a carico degli ospiti, al momento della stipula del presente contratto, prevede un contributo giornaliero differenziato a seconda della tipologia di frequenza al CDI così come di seguito specificato:

| DESCRIZIONE TIPOLOGIA | RETTA GIORNALIERA |
|----------------------------------|-------------------|
| Retta giornata intera | 31,00 |
| Retta mezza giornata con pasto | 22,00 |
| Retta mezza giornata senza pasto | 20,00 |

L'importo della retta viene periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche durante l'anno di riferimento, sulla base sia dei contributi pubblici erogati in regime di accreditamento dei servizi, sia dei risultati di gestione della Fondazione.

In caso di variazione in aumento della retta l'Ospite (o l'Obbligato) verrà informato a mezzo lettera raccomandata postale o a mano, o con altro mezzo ritenuto idoneo; egli avrà diritto di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da fare pervenire alla Fondazione entro 20 giorni dalla avvenuta informativa.

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuta dimissione dalla frequenza del CDI dell'ospite, a cura e spese degli Obbligati medesimi, entro 20 giorni dalla manifestazione di recesso.

Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di frequenza.

Nel silenzio degli obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

ART. 6 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile posticipata in base agli effettivi ingressi giornalieri presso il C.D.I. tramite bonifico bancario o direttamente in ufficio entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione. In caso di mancato tempestivo pagamento l'Ospite e/o gli Obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge. Sarà cura dell'ospite o dell'amministratore di sostegno/tutore richiedere al Comune di competenza eventuali contributi per il pagamento della retta di frequenza. Nel caso in cui il contributo concesso non venga erogato direttamente all'ospite ovvero amministratore di sostegno/tutore, l'ospite ovvero amministratore di sostegno/tutore autorizzano la Fondazione Casa di Soggiorno per anziani Onlus ad incassare il predetto contributo direttamente dal Comune erogante.

ART. 7 ASSENZE

In caso di assenza dell'ospite dal Centro Diurno Integrato:

in caso di un solo giorno di assenza all'interno del mese, la retta viene applicata per l'intero costo;

a decorrere dal 2° giorno di assenza all'interno del mese, qualunque sia il motivo dell'assenza (ricovero ospedaliero o meno) e per tutta la durata della stessa verrà conteggiato il costo al 50%.

ART. 8 DIMISSIONI

L'Ospite potrà essere dimesso:

- per sua volontà, fatta salva la sua capacità di autodeterminarsi e previo rilascio di una dichiarazione che esoneri la Fondazione da ogni responsabilità;
- per richiesta del Comune, o del soggetto garante, previa comunicazione e sempre che le condizioni dell'Ospite lo consentano;

- per la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l'accoglienza, qualora nell'Istituto non vi siano soluzioni adeguate alla sua permanenza;

- in caso di dimissioni al domicilio e di mancanza di una rete di supporto familiare adeguata, si deve provvedere alla segnalazione presso i servizi sociali del Comune di residenza e l'ATS/ASST di tale volontà, attivando le dimissioni protette.

ART. 9 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno.....data di ingresso dell'ospite in CDI ed è stipulato a tempo indeterminato. Il contratto cesserà:

- per recesso dello stipulante, secondo quanto previsto dall'art. 8;
- per recesso del CDI, nel caso previsto dell'art. 10;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per ogni altra causa prevista dalla legge (mancato pagamento della retta);
- per decesso dell'ospite.

ART. 10 REVOCA

La Fondazione, su proposta del Responsabile Sanitario, potrà disporre dell'immediata dimissione dell'Ospite oppure l'inoltro presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per sé o per gli altri ospiti.

La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero qualora le condizioni psico-fisiche dell'Ospite o il suo comportamento sociale o quello di un suo familiare, non siano compatibili con il buon andamento della comunità.

La Fondazione inoltre può recedere dal presente contratto qualora si verificano le seguenti condizioni:

- in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi 15 giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o i suoi familiari e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Responsabile Sanitario della Fondazione;
- nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la Fondazione non sia in grado di garantire.

ART. 11 QUALITÀ DEL SERVIZIO

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.

ART. 12 NORMATIVA APPLICABILE – MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. La Fondazione darà comunicazione delle eventuali modifiche tramite affissione alla bacheca dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'ART. 8.

Eventuali modifiche del presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

ART. 13 CERTIFICAZIONI FISCALI

La Fondazione rilascerà ad ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento Europeo 679/2016 e s.m.i).

I dati personali potranno essere trattati per fini amministrativi, diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e verranno comunicati ai seguenti soggetti: fornitori di servizi pubblici e/o privati in rapporto contrattuale con la Fondazione, organismi pubblici o privati.

Il "Titolare del trattamento" dei dati è la Fondazione "Casa di Soggiorno per Anziani" – ONLUS per mezzo del Legale Rappresentante pro-tempore.

I diritti di cui all'art. 15 del Regolamento europeo 679/2016, potranno essere esercitati rivolgendosi al predetto "Titolare del trattamento".

Il "Responsabile della Protezione dei dati" (D.P.O.) può essere contattato via e-mail all'indirizzo: ufficiodpo@csabedizzole.it

L'accesso alla documentazione sociosanitaria è consentito previa richiesta scritta tramite apposito modulo reperibile presso la Direzione **Generale** dell'Ente, previo nulla osta del Responsabile Sanitario entro giorni 7 dalla richiesta.

ART. 15 D.LGS. 231/2001 e CODICE ETICO

La Fondazione svolge la sua attività nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti. Si invita/invitano l'Ospite/gli Obbligati ad essere a conoscenza del contenuto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le parti non potranno in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il Contratto e/o le obbligazioni da esso derivanti.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

Data della domanda _____

Data di ingresso in C.D.I. _____

Letto, confermato, sottoscritto

Luogo e data _____

Ospite

Gli Obbligati

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI- ONLUS

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le parti specificamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del contratto nonché i patti di cui agli articoli n.ri 3, 5, 6,7,8,9,11, 15,20,21 che dichiarano espressamente di approvare.

Letto, confermato, sottoscritto

Luogo e data _____

Ospite

Gli Obbligati

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI- ONLUS

Letto, confermato, sottoscritto

Luogo e data _____

Ospite

Gli Obbligati

dichiara/dichiarano di essere stato/i adeguatamente informato/i rispetto a:

modalità di espressione del consenso informato

tutela della privacy

modalità di accesso a forme di integrazione economica;

dichiara/dichiarano di aver ricevuto:

carta dei servizi

parte generale del D.Lgs. 231/2001

codice etico aziendale

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI- ONLUS
